

Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 03 novembre 1982
Numero: n. 5773
Parti: Cataldo **C.** ISVEIMER
Fonti: Giust. civ. Mass. 1982, fasc. 10-11

MASSIMA

Anche nel vigore del nuovo testo dell'art. 2103 c.c., il datore di lavoro, per quanto concerne la scelta iniziale delle mansioni, e delle relative qualifiche, da conferire ai lavoratori, gode - fuori delle ipotesi in cui sia obbligato, dalla legge o dalla disciplina collettiva, al rispetto di criteri predeterminati - di un ampio potere discrezionale, che ricollegandosi al più ampio principio della libertà di organizzazione dell'impresa, gli consente di individuare, in base alla valutazione dei singoli dipendenti, quelli ritenuti più idonei allo svolgimento di certe mansioni. Conseguisce che il principio di parità di trattamento della donna lavoratrice (art. 37, comma 1, cost. e art. 3, comma 1, legge n. 903 del 1977) - per il quale il datore di lavoro è tenuto, nel corso del rapporto, ad attribuire alla lavoratrice, a parità di mansioni, la medesima qualifica ed il medesimo trattamento attribuito al lavoratore - non può ritenersi violato quando, all'inizio del rapporto, la preferenza accordata ad un uomo in tema di conferimento delle mansioni derivi non da un intento discriminatorio del datore di lavoro bensì dalla limitatezza dei posti vacanti, che imponga inevitabilmente il sacrificio di lavoratori dell'uno o dell'altro sesso.